



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
RAG. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 25/1/2016

BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2016

Riepiloghiamo di seguito alcune novità fiscali emerse negli ultimi giorni, che reputiamo possano essere di interesse generale.

Comunicazioni di irregolarità via PEC

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sta per inviare via PEC circa 200.000 comunicazioni di irregolarità (una sorta di avviso bonario) relative alla dichiarazione Unico SC 2014 – Redditi 2013 concernente le società di capitali. Le caselle di posta da cui partiranno le comunicazioni sono le seguenti:

dc.gt.liquidazione1.noreply@pec.agenziaentrate.it

dc.gt.liquidazione2.noreply@pec.agenziaentrate.it

Raccomandiamo, quindi, di tenere sotto controllo le proprie caselle di PEC e di prendere ciò come abitudine quotidiana, visto il sempre maggior utilizzo di tale strumento da parte della Pubblica Amministrazione per comunicare con i cittadini.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata

Come noto, a partire dall'anno 2000, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata si applica l'aliquota Iva del 10%.

Nel caso in cui, nell'ambito della prestazione, vengano posti in opera anche i cosiddetti beni significativi (ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza) l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello dei beni medesimi. In poche parole l'aliquota ridotta si applica all'intero corrispettivo solo se il valore dei beni significativi è inferiore al 50% del valore complessivo

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

dell'intervento; in caso contrario sulla differenza deve essere applicata l'aliquota ordinaria. Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate già con la circolare 71 del 7/4/2000 aveva previsto l'obbligo di indicare in fattura il valore dei suddetti beni significativi; nel caso in cui, invece, la prestazione di manutenzione non preveda l'utilizzo di beni significativi l'Agenzia non aveva previsto nulla.

Ora, a seguito di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia è emersa la necessità di indicare in fattura anche l'assenza di beni significativi, pena il disconoscimento dell'agevolazione, per cui invitiamo tutti i soggetti interessati ad agire di conseguenza.

Rinuncia da parte dei soci a crediti vantati nei confronti della società

Come già accennato nel nostro bollettino 8/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 viene prevista la tassazione della rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, per la parte eccedente il relativo valore fiscale.

Per attuare tale disposizione, al momento della rinuncia il socio è tenuto a comunicare alla società partecipata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito da lui vantato; in assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito viene considerato pari a zero, con la conseguenza che l'intera rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva tassata in capo alla società.

Prossime scadenze

Ricordiamo le principali scadenze che interesseranno i contribuenti nelle prossime settimane, in quanto il puntuale rispetto delle stesse richiede che si pongano in essere le necessarie attività preparatorie fin da adesso con la massima sollecitudine:

□ *Predisposizione e consegna delle certificazioni delle ritenute d'acconto*

Da quest'anno il modello CU è stato sdoppiato in due modelli distinti, uno sintetico e uno ordinario. Il primo rappresenta la certificazione vera e propria, che il sostituto d'imposta deve rilasciare al percipiente **entro il 28 febbraio** (quest'anno il termine cade di domenica, per cui la scadenza dovrebbe essere spostata al giorno successivo). Il secondo, invece, deve essere inviato telematicamente all'Agenzie delle Entrate **entro il 7 marzo**, e da quest'anno dovrà contenere tutti i dati che in precedenza venivano indicati nel modello 770; in particolare nel 770 semplificato rimarranno solo i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni, fermo restando il termine di presentazione che resta fissato al 31 luglio (quest'anno spostato al 1° agosto perché domenica).

□ *Dichiarazione IVA*

Entro il mese di febbraio, come di consueto, bisognerà provvedere all'invio telematico della dichiarazione Iva per evitare di dover inviare anche la Comunicazione dati Iva e per poter effettuare le compensazioni superiori a 5.000,00 € a partire dal 16 marzo.

□ Tassa CC. GG. per vidimazione libri sociali

Il prossimo 16 marzo scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

L'importo è invariato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 309,87 € se il capitale all'1/1/2016 non superava 516.456,90 €, altrimenti la somma da versare è di 516,46 €.

Il versamento deve essere effettuato con l'F-24 telematico, codice tributo 7085, anno di riferimento 2016.

□ Spesometro

Ricordiamo, infine, che lo spesometro relativo al 2015 dovrà essere inviato secondo le scadenze ormai solite, e cioè **entro il 10 aprile** per i contribuenti IVA mensili ed **entro il 20 aprile** per gli altri soggetti IVA. In base agli articoli apparsi sulla stampa specializzata le medesime scadenze dovrebbero riguardare anche l'elenco delle operazioni con i Paesi *black list*, che ha ormai cadenza annuale e va compilato utilizzando il medesimo modello previsto proprio per lo spesometro.